

WHISTLEBLOWING POLICY

Procedura di segnalazione di illeciti e irregolarità ai sensi del D.Lgs 24/2023

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL
14/12/2023

Sommario

1. PREMESSA E SCOPO.....	3
2. DEFINIZIONI	3
3. AMBITO DI APPLICAZIONE	4
3.1 AMBITO SOGGETTIVO:	4
3.2 AMBITO OGGETTIVO:	4
4. MODALITA' DI SEGNALAZIONE	6
4.1 CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI.....	7
4.2 CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA	7
4.3 DIVULGAZIONE PUBBLICA	8
5. MODALITA' DI GESTORE DELLA SEGNALAZIONE	8
6. TUTELE	9
6.1 RISERVATEZZA	10
6.2. TUTELA DA RITORSIONI	11
6.3. LE MISURE DI SOSTEGNO.....	12
6.4 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'	12
7. IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	13
8. REPORTISTICA, REGISTRAZIONE E ARCHIVIAZIONE.....	13
9. FORMAZIONE E INFORMAZIONE	13
10. SANZIONI	14
11. MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE POLICY	14
12. ALTRO.....	14

1. PREMESSA E SCOPO

Il 15 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n.24/2023 (di seguito anche “**Decreto Whistleblowing**” o solo “Decreto”) in attuazione della direttiva UE 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione Europea e recanti disposizioni riguardanti la protezione delle persone segnalanti (c.d. *Whistleblowers*).

La presente procedura disciplina le modalità con cui **STE Energy S.r.l.** (anche la “Società”) adempie l’obbligo di stabilire un sistema di gestione delle Segnalazioni (canali, procedure, risorse) e di garantire ai Segnalanti le tutele previste dalla legge e dalla procedura stessa, sia in termini di **tutela della riservatezza**, che di **tutela da ritorsioni**.

La procedura intende fornire chiare indicazioni operative in relazione al processo di invio, ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni effettuate da chiunque vi abbia titolo, terzi o dipendenti, come individuati dall’art. 3,c. 3 del D. Lgs. 24/2023, anche in forma anonima, nonché circa le forme di tutela che vengono offerte ai Segnalanti dal D. Lgs. 24/2023.

2. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Procedura si applicano le seguenti definizioni:

- **ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione):** autorità amministrativa indipendente italiana designata a: i) ricevere le Segnalazioni Esterne e ii) svolgere le funzioni previste dalla Direttiva, compreso il riscontro al Segnalante, in particolare per quanto riguarda il seguito dato alle Segnalazioni, nei casi previsti dal Decreto;
- **Canali di segnalazione:** canali per l’effettuazione della Segnalazione, messi a disposizione del Segnalante, rispettivamente, da parte delle Società, in caso di Segnalazione Interna, o dell’ANAC, in caso di Segnalazione Esterna. I Canali di segnalazione Interna possono essere, a loro volta, gestiti direttamente dalle Società o da soggetti terzi dalle Società autorizzate.
- **Contesto lavorativo:** attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei Rapporti giuridico, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle Violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire Ritorsioni in caso di Segnalazione o di Divulgazione Pubblica o di denuncia all’Autorità giudiziaria.
- **Divulgazione pubblica:** rendere di pubblico dominio Informazioni sulle Violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
- **Facilitatore:** persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all’interno del medesimo Contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- **Gestori della segnalazione:** persona o persone designate dalla Società per ricevere la Segnalazione e svolgere ulteriori attività connesse.
- **Persona coinvolta (o Segnalato):** persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione interna o esterna ovvero nella Divulgazione Pubblica come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
- **Portale/Software:** il portale cloud di terza parte utilizzabile dal Segnalante per seguire una Segnalazione Interna.

- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o della Divulgazione Pubblica e che provoca o può provocare al Segnalante un danno ingiusto.
- **Segnalante:** persona fisica che effettua la Segnalazione o la Divulgazione Pubblica di Informazioni sulle Violazioni acquisite nell'ambito del proprio Contesto lavorativo.
- **Segnalazione Esterna:** comunicazione, scritta o orale, delle informazioni sulle violazioni da parte del Segnalante presentata tramite il Canale di Segnalazione attivato dall'ANAC.
- **Segnalazione Interna:** comunicazione, scritta o orale, delle informazioni sulle violazioni da parte del Segnalante presentata tramite i Canali di Segnalazione messi a disposizione dalla Società.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

3.1 AMBITO SOGGETTIVO:

Le Segnalazioni possono essere inviate dai soggetti espressamente individuati da D.lgs. 24/2023, come di seguito indicati:

- lavoratori subordinati della STE Energy S.r.l., ivi compresi i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, intermittente, tempo determinato, apprendistato, lavoro accessorio, nonché i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali, oltre che i lavoratori in somministrazione, i tirocinanti e i volontari;
- lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso STE Energy S.r.l.;
- Lavoratori e collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso terzi Soggetti del Settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
- azionisti di STE Energy S.r.l.;
- persone che, anche di fatto, esercitano funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società.

3.2 AMBITO OGGETTIVO:

Il d.lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno dei rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore. Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto. Il legislatore ha tipizzato le fattispecie di violazioni.

Oggetto della Segnalazione possono essere comunicazioni di violazioni che riguardano le c.d. **Violazioni Settoriali**:

- illeciti commessi in **violazione della normativa dell'Unione europea o nazionale indicata nell'Allegato 1 al Decreto** e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937. In particolare, si tratta di illeciti relativi ai **seguenti settori**:
 - ✓ Contratti pubblici;
 - ✓ Prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - ✓ Sicurezza e conformità dei prodotti;
 - ✓ Sicurezza dei trasporti;

- ✓ Tutela dell'ambiente;
- ✓ Radioprotezione e sicurezza nucleare;
- ✓ Sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- ✓ Salute pubblica;
- ✓ Protezione dei consumatori;
- ✓ Tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Esempio: reati ambientali, quali scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi.

- atti od omissioni che ledono gli **interessi finanziari dell'Unione Europea** (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE.

Esempio: frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione.

- atti od omissioni riguardanti il **mercato interno**, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE).

Esempio: violazione delle normative dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulla società.

- atti o comportamenti che **vanificano l'oggetto o le finalità delle disposizioni** dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti.

Possono essere altresì oggetto di Segnalazione:

- **Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001**. Vale a dire la commissione di reati-presupposto o il ragionevole pericolo di commissione di reati-presupposto, previsti dal d.lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle imprese (c.d. "Reati 231").
- Violazioni delle norme di comportamento/procedure/protocolli emessi dalla Società e/o comunque qualsiasi **violazione del Modello 231**.
- Che vanifichino l'oggetto o la finalità della normativa di cui al D.lgs. 231/2001, inclusi eventuali tentativi di occultare tali violazioni.

Le denunce relative a Reati 231 o al Modello stesso, verranno condivise con i Membri dell'Organismo di Vigilanza per quanto di loro competenza. Le comunicazioni avverranno tramite invio di mail all'indirizzo odv231@ste-energy.com. Verrà sempre garantita, anche in tale scambio di informazioni, la riservatezza del whistleblower come previsto dalla normativa.

ESCLUSIONI:

Sono escluse dalle Segnalazioni ammissibili, e pertanto saranno archiviate, le Segnalazioni di seguito indicate:

- contenziosi o rivendicazioni o richieste legate a un interesse personale del Segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure

gerarchicamente sovraordinate. Le doglianze di carattere personale del Segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico e colleghi, dovranno continuare ad essere inviate alle funzioni del Personale di competenza che si occuperanno della relativa gestione;

- reclami connessi a disservizi o problematiche relative alle prestazioni svolte dalla Società, da inviare alle dedicate funzioni aziendali;
- notizie palesemente prive di fondamento, informazioni di dominio pubblico, informazioni acquisite sulla sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili;
- Segnalazioni aventi toni ingiuriosi o contenenti offese personali o giudizi morali e volte ad offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti;
- Segnalazioni aventi natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del Segnalato;
- Segnalazioni in materia di sicurezza e difesa nazionale;
- Segnalazioni relative a violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali, alle quali continua dunque ad applicarsi la disciplina di Segnalazione ad hoc.

4. MODALITA' DI SEGNALAZIONE

Sono previste **tre fattispecie** di canali per effettuare la Segnalazione:

- a) la Segnalazione attraverso un canale interno all'ente;
- b) la Segnalazione mediante un canale esterno all'ente, istituito e gestito dall'ANAC;
- c) la divulgazione pubblica.

Il Decreto fissa condizioni specifiche per accedere sia alla procedura esterna, sia alla divulgazione pubblica.

Chiunque riceva una Segnalazione al di fuori dei canali sopra indicati, provvede a recapitarla entro sette giorni in originale e con gli eventuali allegati, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante. Il Segnalante che presenti una Segnalazione al di fuori dei canali sopra indicati deve specificare che si tratta di una Segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni. Ad esempio, se una Segnalazione perviene in busta chiusa sulla quale è indicato che si tratta di una Segnalazione di whistleblowing, colui che la riceve, senza aprirla, la trasmette tempestivamente al soggetto competente.

In assenza della chiara indicazione, infatti, la Segnalazione potrebbe essere trattata come ordinaria.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di effettuare denunce all'autorità giudiziaria e contabile, nei casi di loro competenza.

Il Segnalante, a prescindere dalla modalità utilizzata, precisa nella Segnalazione in modo più **circostanziato** possibile le informazioni sulla violazione di sua conoscenza. In particolare, al Segnalante è suggerito di fornire almeno i seguenti elementi utili:

- le generalità del Segnalante, salvo questi ritenga di procedere con una Segnalazione anonima;
- l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto;
- la descrizione chiara e completa del fatto;
- l'indicazione delle generalità o di altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui viene attribuito il fatto segnalato.

Il Segnalante può anche allegare documenti per fornire elementi ulteriori relativi al fatto e indicare altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

La mancanza di sufficienti elementi per approfondimenti, è motivo di archiviazione della Segnalazione.

4.1 CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI

I Canali di Segnalazione Interna sono stati attivati previa obbligatoria audizione delle rappresentanze o delle organizzazioni sindacali.

Le Segnalazioni sono effettuate:

- **in forma scritta**, attraverso il Portale My Whistleblowing (si veda quanto riportato sotto in merito al software);
- **in forma orale**, chiamando il seguente numero: **049 8033859**. Risponde il Gestore delle Segnalazioni. Qualora non si ricevesse risposta, si prega di lasciare un messaggio vocale alla segreteria telefonica con tutti i contenuti richiesti per rendere la segnalazione ammissibile.
- mediante un **incontro diretto** con il Gestore della Segnalazione fissato entro un termine ragionevole. La richiesta per l'incontro diretto deve avvenire aprendo una Segnalazione nel Software, o chiamando il numero 049 8033859.

La Società ha individuato nella piattaforma informatica My Whistleblowing (di seguito, il “**Software**”) accessibile dal sito web di STE Energy S.r.l., il Canale di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza del Segnalante, in ossequio alla normativa. Il Software permette di effettuare Segnalazioni in forma scritta, con la possibilità di caricare documenti e contenuti video.

In caso di Segnalazione in forma orale, il contenuto dell'incontro, previa autorizzazione del Segnalante, verrà documentato mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure verrà riportato in un verbale redatto dal Gestore della segnalazione e sottoscritto dal Segnalante a conferma della correttezza di quanto riportato.

Si riportano di seguito i passaggi per effettuare una Segnalazione in forma scritta e/o per aprire una richiesta di incontro con il Gestore della Segnalazione:

- 1) Accedere al seguente link: <https://private.mygovernance.it/mywhistleblowing/ste-energy/11840>
- 2) il Segnalante può verificare lo status delle Segnalazioni effettuate e creare una nuova Segnalazione cliccando su “SEGNALA SENZA REGISTRAZIONE”. Per i successivi accessi si utilizzerà un codice alfanumerico che vi verrà fornito dal sistema stesso dopo l'inserimento della segnalazione.
- 3) si aprirà quindi la prima pagina della Segnalazione con i dati da inserire. Il Segnalante può scegliere di effettuare una segnalazione anonima opzionando tale scelta sulla piattaforma informatica.
- 4) al Segnalante verrà chiesto se la Segnalazione è stata fatta ad altri soggetti. Nelle schermate successive si dovranno inserire altre informazioni per circostanziare la Segnalazione;
- 5) a questo punto il Segnalante dovrà indicare il tipo di violazione;
- 6) nella Segnalazione è possibile allegare dei file (come ad esempio immagini, video, e documenti);
- 7) nella schermata successiva di riepilogo si potrà rileggere la Segnalazione e quindi procedere a spuntare le due dichiarazioni di consenso;
- 8) al momento della trasmissione della segnalazione, il sistema crea un codice alfanumerico che dovrà essere utilizzato dal Segnalante per accedere successivamente al Sistema per verificare lo stato di avanzamento della Segnalazione;
- 9) solo a questo punto comparirà il pulsante per l'invio della Segnalazione.

4.2 CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione Esterna (cioè all'ANAC) solo se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è stata prevista, nell'ambito del suo Contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria di alcun Canale di Segnalazione Interna, oppure;
- b) il Canale di segnalazione Interna, anche se teoricamente previsto come obbligatorio dalle Società, di fatto non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alle indicazioni normative;
- c) la Segnalazione Interna già effettuata dal Segnalante non ha avuto alcun seguito;
- d) il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna, ad essa non sarebbe dato efficace seguito o la Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- e) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La Segnalazione Esterna è effettuata tramite il Canale di Segnalazione attivato da parte dell'ANAC (vedasi il sito web <https://www.anticorruzione.it>).

4.3 DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il Segnalante ha la facoltà di effettuare una Divulgazione Pubblica della Violazione beneficiando delle Tutele di legge, solo a condizione che ricorrano i seguenti presupposti:

- a) abbia prima operato la Segnalazione (interna ed esterna, o direttamente esterna), ma:
 - non sia stata intrapresa un'azione appropriata in risposta alla Segnalazione entro il termine di 3 mesi a far data dall'avviso di ricevimento della Segnalazione, o,
 - se non è stato inviato alcun avviso di ricevimento al Segnalante, 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla data di Segnalazione.
- b) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che:
 - la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio se sussiste il rischio di una situazione di emergenza o il rischio di danno irreversibile);
 - in caso di Segnalazione Esterna, sussista il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito per via delle circostanze del caso di specie, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove.

5. MODALITA' DI GESTORE DELLA SEGNALAZIONE

STE Energy S.r.l. ha affidato l'incarico di Gestore delle Segnalazioni Interne a **Sinaco S.r.l.**

Nel caso la Segnalazione avvenga tramite il Software, sarà il Software stesso a prevedere una protocollazione completa e riservata in conformità con la normativa di riferimento.

Nel caso di comunicazioni cartacee o con altri mezzi, ricevuta la Segnalazione, il Gestore della segnalazione assegna al Segnalante uno specifico ID alfanumerico e procede a protocollare su un registro informatico gli estremi della segnalazione.

Il Gestore della Segnalazione **entro sette giorni** dalla presentazione della Segnalazione stessa rilascia al Segnalante, mediante il Software o mediante avviso scritto se la comunicazione è avvenuta con mezzi esterni alla piattaforma, avviso di ricevimento. Si evidenzia che tale riscontro non implica per il gestore alcuna valutazione dei contenuti oggetto della Segnalazione ma è unicamente volto a informare il Segnalante dell'avvenuta corretta ricezione della stessa.

Completata la fase relativa alla trasmissione dell'avviso di ricevimento, il Responsabile delle segnalazioni può procedere **all'esame preliminare** della Segnalazione ricevuta, verificando la **procedibilità e successivamente l'ammissibilità della stessa**.

Se il Gestore della segnalazione valuta che l'ulteriore gestione della Segnalazione esula dalle proprie competenze, provvede al riservato inoltro della Segnalazione ai soggetti di competenza, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.

Se la Segnalazione risulta ragionevolmente fondata ed è supportata da elementi sufficienti per procedere, il Responsabile delle Segnalazioni avvia la fase di indagine e, a tal fine:

- può richiedere chiarimenti e integrazioni della Segnalazione al Segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione con l'adozione delle necessarie cautele;
- può interloquire con il Segnalante, anche se anonimo, tramite la piattaforma informatica;
- qualora non pregiudichi lo svolgimento delle attività e il Responsabile delle segnalazioni ritenga necessario acquisire informazioni dal segnalato, può informarlo dell'esistenza di una Segnalazione nei suoi confronti e procedere alla raccolta delle relative informazioni mediante richiesta scritta ovvero mediante audizione del segnalato, con verbalizzazione dell'incontro. Il segnalato, se è a conoscenza dell'esistenza di una Segnalazione che lo coinvolge, può in ogni caso richiedere di essere sentito e il Responsabile delle segnalazioni dà seguito alla richiesta ricevuta invitando il segnalato a formulare le sue osservazioni per iscritto;
- avvalersi delle strutture organizzative aziendali e/o di consulenti esterni, espressamente incaricati, per gli approfondimenti ritenuti necessari.

Se, all'esito dell'attività istruttoria, è accertata la fondatezza della Segnalazione, è redatta una relazione riepilogativa delle verifiche effettuate e delle evidenze emerse, al fine di condividere l'esito finale dell'istruttoria con modalità tracciabili al Segnalante e agli organi/funzioni interne competenti (es. il management aziendale, il Direttore Generale, l'ufficio legale o delle risorse umane) per i relativi seguiti, come:

- l'adozione dei provvedimenti e/o delle azioni che nel caso concreto si rendano necessari alla tutela della Società, ivi compresa la denuncia alle Autorità competenti;
- l'attuazione delle azioni di miglioramento eventualmente individuate; nonché per
- l'avvio dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare.

Il Responsabile delle segnalazioni invece **archivia** la Segnalazione in caso di:

- infondatezza della stessa per l'assenza di concreti elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti,
- la documentazione fornita sia non appropriata o incoerente, o manchino elementi essenziali della Segnalazione;
- l'attività istruttoria ne ha provato l'infondatezza.

Se il Gestore della segnalazione ritiene i fatti oggetto di Segnalazione fondati, comunica **entro 3 mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della Segnalazione, il Responsabile delle Segnalazioni fornisce riscontro al Segnalante. Il riscontro è fornito anche nel caso in cui il Responsabile delle Segnalazioni ritenga che la Segnalazione non sia ammissibile.

Tutte le attività svolte dal Responsabile delle segnalazioni sono tracciate nella piattaforma informatica, dal ricevimento della Segnalazione sino alla chiusura della stessa.

6. TUTELE

Le tutele sottoindicate si applicano quando il Segnalante:

- aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero veritiere (es. il Segnalante deve aver specificato le circostanze di tempo e luogo e descritto in modo specifico il fatto, il Segnalante non deve aver consapevolmente segnalato informazioni errate o palesemente prive di fondamento) e rientrassero nell'ambito oggettivo della Segnalazione indicato al paragrafo 3.2 che precede;

- ha rispettato quanto previsto dalla presente PROCEDURA.

I motivi che hanno indotto il Segnalante a presentare la Segnalazione sono irrilevanti ai fini della sua tutela.

Le tutele sottoindicate non si applicano quando sia stata accertata con sentenza (anche di primo grado) la responsabilità del Segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la responsabilità civile del Segnalante per aver riferito informazioni false intenzionalmente con dolo o colpa. In queste ipotesi, possono applicarsi, inoltre, sanzioni disciplinari.

Le misure di protezione sotto riportate si applicano non solo al soggetto Segnalante ma anche ad altri soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, in ragione del ruolo assunto o della particolare vicinanza o rapporto con il Segnalante. In particolare si tratta dei seguenti soggetti:

- facilitatore;
- persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate a essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà del Segnalante;
- enti presso i quali il Segnalante lavora.

6.1 RISERVATEZZA

Ad eccezione dei casi sopraindicati, l'identità del Segnalante viene protetta in ogni contesto successivo all'invio della Segnalazione. Il Gestore della segnalazione e chiunque altro sia coinvolto nella ricezione e trattazione di una Segnalazione devono tutelare l'identità delle persone coinvolte e delle altre persone menzionate nella Segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie di riservatezza previste in favore del Segnalante.

Al Segnalante non anonimo deve essere garantita da parte della Società, del Gestore della segnalazione e di chiunque altro sia coinvolto nella ricezione e trattazione di una Segnalazione la riservatezza circa:

- a) l'identità sua e delle persone a lui vicine che agevolano la Segnalazione durante tutto il processo di Segnalazione, verso chiunque non sia Gestore della segnalazione, e
- b) il contenuto della Segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il relativo disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del Segnalante.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare avviato nei confronti del segnalato, l'identità del Segnalante può essere rivelata, previo consenso espresso del Segnalante, alla funzione competente per i provvedimenti disciplinari allorquando la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato. In tali ipotesi, è dato avviso al Segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Nel caso di avvio di procedimento di fronte alla Corte dei Conti nei confronti del segnalato, l'identità del Segnalante non viene rilevata fino alla chiusura dell'istruttoria. Dopo questo termine l'identità del Segnalante può essere disvelata dall'Autorità contabile per essere utilizzata nel procedimento.

Nell'ambito, invece, del procedimento penale, avviato nei confronti del segnalato, l'identità è coperta dal segreto d'ufficio fino alla chiusura delle indagini preliminari. Qualora l'Autorità giudiziaria per esigenze istruttorie volesse conoscere il nominativo del Segnalante, la funzione aziendale competente provvede a comunicare l'identità dello stesso.

In ogni caso, il Segnalante deve essere informato per iscritto dal Gestore della segnalazione o dall'Autorità competente, in merito alle ragioni della rivelazione dei dati riservati **prima della divulgazione della sua identità**, a meno che ciò non pregiudichi le relative indagini o procedimenti giudiziari.

In ogni caso restano ferme le responsabilità del Segnalante qualora la Segnalazione sia stata effettuata in mala fede e, quindi, sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice penale o dell'art. 2043 del Codice civile. Qualora sia accertata dal Responsabile delle Segnalazioni la mala fede del Segnalante e si configuri quindi una Segnalazione in malafede, la tutela della riservatezza viene meno e il segnalato viene informato dell'identità del Segnalante, al fine di accordargli il diritto di sporgere querela per calunnia o diffamazione.

I Canali di segnalazione Interna adottati dalla Società garantiscono la suddetta riservatezza.

Verranno prese in considerazione anche le **Segnalazioni anonime**, purché adeguatamente circostanziate, puntuali, e supportate da idonea documentazione.

Le Segnalazioni anonime limitano la possibilità per il Gestore della segnalazione di investigare efficacemente in quanto risulta impossibile instaurare un agevole canale informativo con il Segnalante. La Società considera, tra i fattori rilevanti per valutare la Segnalazione anonima, la gravità della Violazione riportata, la credibilità dei fatti rappresentati e la possibilità di verificare la veridicità della Violazione da fonti attendibili.

Le Segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni saranno considerate alla stregua di Segnalazioni ordinarie.

Laddove il Segnalante anonimo venga successivamente identificato e abbia subito ritorsioni, allo stesso sono garantite le tutele previste per il whistleblower.

6.2. TUTELA DA RITORSIONI

Nei confronti del Segnalante e degli altri soggetti indicati in premessa non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria.

A titolo esemplificativo sono considerate ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio,
- modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di demerito o referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o
- pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

- annullamento di una licenza o di un permesso;
- richiesta di sottoposizione ad accertamento psichiatrici o medici.

I soggetti tutelati che ritengono di aver subito una ritorsione possono comunicarlo all'ANAC. Se si tratta di una ritorsione tentata o minacciata, il soggetto deve fornire elementi da cui si possa desumere l'effettiva sussistenza della minaccia. In caso di allegazione di fatti da parte del Segnalante, è onere del soggetto che ha tentato o minacciato la ritorsione dimostrare che i fatti allegati sono estranei alla Segnalazione effettuata.

Se nei procedimenti giudiziari o amministrativi o controversie stragiudiziali oppure domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria il Segnalante dimostra di aver effettuato una Segnalazione e di aver subito una ritorsione, il soggetto che ha posto in essere tali condotte che deve dimostrare il contrario (dimostrare che l'azione intrapresa non ha nessun collegamento con la Segnalazione).

L'inversione dell'onere della prova non si applica ai soggetti diversi dai Segnalanti (es. facilitatori, ente di proprietà del Segnalante etc.).

In ogni caso, il Segnalante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

6.3. LE MISURE DI SOSTEGNO

Il Segnalante ha la possibilità di rivolgersi per la migliore effettuazione della Segnalazione agli enti del Terzo settore, i quali prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito, secondo le previsioni e le modalità stabilite nel D.Lgs. 24/2023:

- sulle modalità di Segnalazione;
- sulla protezione dalle Ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione Europea;
- sui diritti della persona coinvolta;
- sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Tali misure di sostegno sono fornite dagli Enti del Terzo Settore che hanno stipulato convenzioni con l'ANAC. L'elenco degli Enti del Terzo Settore è pubblicato sul sito web: <https://www.anticorruzione.it/whistleblowing>

Tali informazioni, assistenza e consulenza gratuite possono essere richieste in qualsiasi momento da parte del Segnalante a tali Enti del terzo Settore, anche prima dell'effettiva comunicazione della Segnalazione.

6.4 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'

Non è punibile l'ente o la persona che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto,
- relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali,
- relative a violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata,

Se, al momento della rilevazione o diffusione, ricorrevano cumulativamente queste due condizioni:

- a) vi fossero fondati motivi per ritenere che la rilevazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione,
- b) la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata nel rispetto delle condizioni che il legislatore ha previsto nel Decreto.

Le persone che segnalano, denunciano o effettuano una segnalazione non incorrono in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare.

L'esclusione di responsabilità opera solo in caso di accesso lecito alle informazioni segnalate o ai documenti contenenti dette informazioni.

7. IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle Segnalazioni, nonché dei soggetti segnalanti verrà effettuato in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 24/2023, dal Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 (GDPR) e dal D.lgs. 196/03 (Codice della Privacy).

Chiunque sia coinvolto nella ricezione e trattazione di Segnalazioni non anonime è tenuto a rispettare tutte le procedure, i protocolli e le istruzioni scritte di sicurezza previste dal sistema privacy della Società.

I dati personali che appaiano non ragionevolmente pertinenti e utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se ricevuti, devono essere prontamente cancellati da parte del Gestore della Segnalazione.

Le misure di sicurezza applicate al Portale/Software sono previste nel Contratto tra la Società e il fornitore terzo del medesimo e nella relativa documentazione. La configurazione delle funzionalità di base del Portale/Software è di competenza del ruolo Admin designato, mentre la manutenzione tecnica è di competenza del terzo fornitore del Portale/Software (MYGO).

8. REPORTISTICA, REGISTRAZIONE E ARCHIVIAZIONE

Fermo il rispetto dell'obbligo di riservatezza dell'identità del Segnalante e degli eventuali segnalati, il Responsabile delle segnalazioni, provvederà a predisporre una reportistica semestrale delle Segnalazioni ricevute e gestite, fornendo informazioni aggregate. Tale reportistica verrà messa a disposizione del Consiglio di Amministrazione di STE Energy S.r.l.

Le Segnalazioni e la relativa documentazione vengono registrate e conservate in appositi archivi cartacei e/o informatici (tra cui la piattaforma informatica) e conservate per il **tempo strettamente necessario** alla loro gestione, comunque **non oltre cinque anni** dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione.

9. FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Le attività di formazione, comunicazione e informazione rappresentano una componente indispensabile per l'efficace attuazione del modello organizzativo Whistleblowing. Il Gestore della segnalazione mette a disposizione dei Destinatari della presente procedura informazioni chiare sui Canali di segnalazione, e sui presupposti per effettuare le Segnalazioni, utilizzando le seguenti modalità:

- affissione sulle bacheche aziendali;
- messa a disposizione tramite email;
- pubblicazione in apposita sezione del Sito internet aziendale.

La Funzione HR della STE Energy S.r.l., redige e periodicamente aggiorna un Piano Formativo whistleblowing costituente parte integrante della presente procedura.

10. SANZIONI

Il mancato rispetto delle previsioni contenute nella presente procedura può dar luogo, oltre agli effetti civili e penali previsti dalla normativa vigente, a sanzioni disciplinari da parte della Società, secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dall'eventuale Contratto Collettivo aziendale.

Possono essere applicate sanzioni disciplinari effettive, proporzionate e dissuasive:

- a) nei confronti del Segnalato, se le Segnalazioni risultano fondate;
- b) nei confronti del Segnalante, se sono effettuate Segnalazioni in mala fede;
- c) nei confronti del responsabile, se sono violati i principi di tutela previsti dalla Procedura ovvero se sono state ostacolate o si è tentato di ostacolare le Segnalazioni.

11. MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE POLICY

Modifiche e integrazioni di carattere sostanziale della presente Policy sono rimesse alla competenza del vertice aziendale di STE Energy S.r.l..

L'Organo Amministrativo di STE Energy S.r.l. ha il compito di monitorare nel tempo l'adeguatezza e il grado di aggiornamento della presente Policy, anche per tramite di personale e/o consulenti a ciò incaricati, tenendo anche conto delle indicazioni eventualmente fornite dal Gestore delle Segnalazioni Interne.

12. ALTRO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Procedura, trova applicazione il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n.24 e le Linee Guida ANAC (Luglio 2023).